



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di piano del consumatore presentata da **POLILLO NUNZIATINA**,

esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 febbraio 2022, con decorrenza a far data dal 8 febbraio 2022 tenuto conto dell'avvenuta concessione di termine "alla ricorrente fino al 4.2.2022 per fornire le evidenze richieste ed al professionista con funzioni di OCC fino al 7.2.2022 per eventuale deposito di proposta per come modificata";

ritenuto poter provvedere con un giorno d'anticipo rispetto alla decorrenza del termine tenuto conto dell'avvenuto deposito delle note autorizzate tanto da parte della ricorrente che del professionista OCC e tenuto conto dell'urgenza nel provvedere, ed alla luce delle determinazioni che seguono;

preso atto dell'avvenuto deposito in data 4.2.2022 di nota della ricorrente, con la quale si dà atto di avvenuto pagamento, fuori piano, del creditore (procedente nella procedura 270/2014 Bros);

tenuto conto dell'avvenuto deposito in data 7.2.2022 di nota integrativa da parte del professionista con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino con rivisitazione piano alla luce degli accadimenti intervenuti –con particolare riferimento alla rinuncia del creditore procedente nella procedura esecutiva- e con gli opportuni allegati (1. Rinuncia Bros 2. Fattura ctu procedura esecutiva; 3. Liquidazione compiuta dal G.E, 4. Proposta di parcella del custode e delegato dott. Merignolo, 5. Rendiconto procedura esecutiva);

richiamate le valutazioni già svolte con decreto del 24 gennaio 2022 in ordine all'inammissibilità del ricorso allo strumento del piano del consumatore a pagamento di debiti –di titolarità di diverso soggetto, marito- sorti nell'ambito di attività imprenditoriale;

tenuto conto delle note del professionista con funzioni di OCC dott.ssa Iaccino del 27.1.2022 proponenti l'equiparazione tra la fattispecie in esame e quella relativa al garante fideiussore di cui al pronunciamento n. 742/2020 della Cassazione;

ritenuto a riguardo che l'equiparazione tra inserimento nel piano relativo alla debitoria complessiva della moglie del debito contratto in occasione di attività di impresa da parte del marito, in comunione di beni, con l'ipotesi dell'inclusione del debito del garantito, imprenditore, nel piano proposto dal garante fideiussore, consumatore, -con richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte n. 742/2020- non appare pertinente. E ciò in quanto il rapporto intercorrente tra marito e moglie, giuridicamente qualificabile quale accollo, non costituisce istituto giuridico equiparabile a quello della fideiussione, non trattandosi di garanzia e non mutando dunque la natura del debito.

Osservato inoltre essere di dirimente rilievo la circostanza –già indicata dal sottoscritto G.D. con decreto del 24.2.2022- per cui il debito sorto in funzione di attività di impresa è precisamente quello a fondamento dell'azione esecutiva, il cui esito (aggiudicazione del compendio) si vuole scongiurare e costituisce motivo primario della presentazione del piano. Tale elemento ulteriormente mette in luce le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere scelto il diverso strumento giuridico previsto dall'accordo.



Osservato che dunque il piano, così come proposto, non è ammissibile e che l'esigenza di trattare in maniera distinta le masse attive e passive dei due debitori avrebbe dovuto comportare la presentazione di due strumenti separati, piano del consumatore per Polillo, accordo di ristrutturazione per Peluso;

rilevato nondimeno che con deposito del 7.2.2022 il professionista OCC:

- Ha rimodulato il piano espungendo l'unico credito che non consente il ricorso al piano, ovvero quello di Peluso Fabrizio nei confronti di Bros Manifatture s.r.l e riducendo la durata complessiva dello stesso;
- Ha fornito evidenza dell'avvenuta rinuncia del creditore precedente Bros Manifatture s.r.l nella procedura esecutiva n. 270/2014, circostanza riscontrata per le vie brevi dal Giudice a seguito di interlocuzione con la cancelleria esecuzioni immobiliari;

osservato che il piano così modificato risulta ammissibile in rito, né risulta il pagamento effettuato in violazione della par condicio creditorum trattandosi –salvo eventuali osservazioni che verranno presentate– di versamento effettuato dal marito Peluso per debito personale e dunque estraneo al piano, per come riformulato;

osservato, ciò premesso in rito e con superamento dunque dei rilievi di cui al decreto del 24.1.2022, che il piano risulta non manifestamente irricevibile nel merito, proponendo:

- la soddisfazione di tutti i creditori al 100%;
- il pagamento del 100% delle spese OCC;
- il pagamento delle spese della procedura esecutiva quali compenso al CTU, al custode ed al delegato per l'attività sinora espletata quantificate in € 5.167,09, aggiornato rispetto alla precedente determinazione in € 5.000
- durata complessiva del piano è pari in 9 anni, migliorato rispetto ai precedenti 10 anni indicati;

ed adeguatamente motivato ed attestato dal professionista con funzioni di OCC;

tenuto conto quanto alle spese di procedura esecutiva che quelle del ctu sono già state liquidate dal G.E. e quelle indicate dal professionista dott. Meringolo appaiono –al netto dell'acconto già liquidato e percepito, dunque rientrante nelle spese da rifondere al creditore precedente BROS- prima facie congrue, tenuto conto della duplice attività svolta nella qualità di delegato e custode, fatte salve le valutazioni che verranno eventualmente svolte dal G.E. e che in ogni caso comporteranno una rimodulazione al massimo di qualche rata del piano senza mettere in discussione lo stesso;

rilevato che il professionista OCC provvederà a modificare (rispetto alla proposta di piano con modalità pagamenti di cui a pag.7 della relazione integrativa) unicamente l'ordine dei pagamenti, dando ai creditori prededucibili della procedura esecutiva (ctu, custode, spese procedura) rango superiore rispetto ai crediti privilegiati e dunque assicurando prima il pagamento, contestuale pro quota, dei seguenti creditori, prima degli altri:

Creditori	Importo	Modalità di pagam.	Importo rata
OCC	€ 3.341,84	rata n. 1 alla rata n. 10	€ 334,00
Ing. Imbrogno:	€ 1.239,81	dalla rata n. 18 alla rata n. 24 rata n. 25	€ 167,00 € 70,81
Dott. Meringolo:	€ 1.560,00	rata n. 11 e n. 12 dalla rata n. 13 alla rata n. 16	€ 334,00 € 223,00
Spese Procedura /Bros manifatture ed acconti versati ai professionisti	€ 3.095,29	rata n. 101 dalla rata n. 102 alla rata n. 107 rata n. 108	€ 102,69 € 334,00 € 320,60

ritenuto per l'effetto poter fissare udienza per l'omologa e, al contempo, sospendere la procedura esecutiva n. 270/2014, con prossimo esperimento di vendita previsto per il 9 febbraio 2022;



ritenuto infatti che il vaglio -rimesso al Giudice nelle procedure di piano del consumatore- debba essere positivamente superato, e fatta salva l'automatica venuta meno del presente provvedimento in sede deliberativa in ipotesi di mancata omologa del piano;

ritenuto opportuno inoltre che:

- il professionista OCC dia evidenza, entro 2 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;
- i creditori che intendano costituirsi, depositino comparsa –con eventuali osservazioni/contestazioni motivate- entro tre giorni prima dell'udienza;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **17 marzo 2022 ore 9:50**;

ORDINA

che la proposta (modificata con relazione avente data odierna, e per come verrà integrata entro giorni due dal professionista OCC con la precisazione richiesta rispetto ai tempi di pagamento), il provvedimento interlocutorio del 24.1.2022 ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 11 febbraio 2022;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 11 febbraio 2022.

che il professionista dott. ssa Iaccino si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 15 febbraio 2022;

che il professionista dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 15 marzo 2022.

INVITA

I creditori interessati a presentare osservazioni/contestazioni a depositare comparsa di costituzione motivando le proprie richieste entro il 13 marzo 2022, e dunque entro il trentesimo giorno dall'avvenuta comunicazione del piano

DICHIARA

- l'improcedibilità/improseguibilità delle azioni cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva n. 270/2014), con ogni conseguenza sulle attività collegate, ivi compresa la revoca dell'esperimento di vendita previsto per il 9.2.2022.
- Il divieto di acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott.ssa Iaccino) e alla ricorrente (Avv. Bochicchio) nonché si trasmetta con urgenza alla cancelleria esecuzioni immobiliare per l'inserimento nel fascicolo R.G. 270/2014 E.I. e per la comunicazione al delegato della stessa dott. Meringolo

Cosenza, 07/02/2022

Il Giudice designato
Dott. Giorgio Previte

